



REGOLAMENTO DISCIPLINARE **ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

Premesso che il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 riguardante lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflitagli;

premessi che con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 sono state apportate modifiche e integrazioni al sopra citato D.P.R. n. 249 del 1998;

premessi che il D.P.R. n. 249 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 235 del 2007 sancisce che:

1. la responsabilità disciplinare è personale;
2. nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
3. nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto;
4. i provvedimenti disciplinari debbono avere sempre finalità educativa e debbono tendere a consolidare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
5. le sanzioni devono sempre essere temporanee, proporzionate al grado e tipo di infrazione e ispirate al principio di gradualità nonché a quello della "riparazione";

viene stabilito il seguente regolamento disciplinare:

ART. 1 – Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti descritti dal Regolamento d'istituto:

- a) negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o a casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b) utilizzo del cellulare negli ambienti scolastici, per tale intendendosi qualsivoglia atto o comportamento diverso dal rigoroso dovere di mantenere l'apparecchio spento e riposto nello zaino e nelle borse o in apposite cassettiere.



Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto

Scuola Cattolica Paritaria

Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School

- c) utilizzo di dispositivi elettronici di riproduzione e/o scambio di materiale audiovisivo, fatta salva espressa autorizzazione del docente responsabile della classe;
- d) fumo nei locali, nei giardini e nei cortili della scuola, così come in ogni altra zona del plesso scolastico, aperta o chiusa che sia;
- e) disturbo dell'attività didattica;
- f) danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi, ecc...) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- g) atteggiamenti e abbigliamento in contrasto con il decoro proprio e le regole stabilite nel PTOF dell'Istituzione scolastica e cattolica;
- h) mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del Dirigente Scolastico, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità dei locali della scuola;
- i) assenza non giustificata dalla famiglia;
- l) qualsivoglia altra inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d'istituto .

ART. 2 – Sanzioni disciplinari

1. Sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda dell'entità delle infrazioni :

- a) ammonizione verbale;
- b) annotazione scritta comunicata alla famiglia;
- c) annotazione scritta sul giornale di classe; alla quarta annotazione lo studente verrà sanzionato con provvedimento previsto dall' art.2 punto d
- d) sospensione temporanea dall'attività didattica per periodi non superiori a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza a seconda della gravità della infrazione, con automatiche ripercussioni sul voto di condotta.
- e) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni per casi particolarmente gravi.

2. In particolare, è prevista l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 1: ammonizione verbale o annotazione scritta sul giornale di classe; in caso di violazione del dovere di rispetto degli orari sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
 - premesso che l'orario di ingresso è fissato alle ore 8.00, è consentito l'ingresso sino le 8.10 solo in casi straordinari. Qualora l'alunno approfittasse reiteratamente della tolleranza applicata all'orario di ingresso previsto, la circostanza influirà sul voto di condotta;



Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto

Scuola Cattolica Paritaria



Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School

- dopo le ore 8.10, lo studente verrà ammesso in classe in seconda ora;
- il limite massimo di ingressi in seconda ora è fissato in tre al mese; qualora si verificasse un ulteriore ritardo, l'alunno per poter essere riammesso alle lezioni dovrà essere accompagnato dai genitori;
- in caso di mancata presenza del genitore dopo il terzo ritardo, l'alunno verrà ammesso in classe con nota di demerito e verrà richiesto un colloquio con la famiglia. Esigenze e casi specifici verranno valutati dal docente responsabile.

b) nei casi di cui alla lettera b) e c) dell'art.1: annotazione scritta sul giornale di classe e contestuale ritiro del dispositivo. Quest'ultimo verrà riconsegnato al genitore dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

c) nei casi di cui alla lettera d) dell'art.1: provvedimenti previsti dal contesto legislativo di riferimento, nonché comunicazione alla famiglia e annotazione scritta sul giornale di classe.

d) nei casi di cui alla lettera e) saranno applicate le seguenti misure dall'art.1:

- ammonizione verbale;

- annotazione scritta sul giornale di classe;

- adozione di provvedimenti riguardanti il voto di condotta;

- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori a

15 giorni con automatiche ripercussioni sul voto di condotta.

e) nei casi di cui alla lettera f) dell'art.1: ammonizione scritta comunicata alla famiglia ovvero allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, a seconda dell'entità delle infrazioni; la sanzione comporta anche l'obbligo di riparazione dei danni cagionati. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, l'Istituto è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 361 c.p.;

f) nei casi di cui alla lettera g) dell'art.1: ammonizione verbale ovvero annotazione scritta comunicata alla famiglia ovvero allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, a seconda dell'entità delle infrazioni;

g) nei casi di cui alla lettera h) dell'art.1: ammonizione verbale ovvero annotazione scritta comunicata alla famiglia ovvero allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, a seconda dell'entità delle infrazioni. Nel caso in cui le infrazioni di cui alla lettera h) dell'art.1 siano anche qualificabili come reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera e), può essere disposta anche per periodi superiori ai 15 giorni ed è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tali ipotesi, inoltre, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica



con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

h) nei casi di cui alla lettera i) dell'art.1: annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;

i) nei casi di cui alla lettera e) dell'art.1: uno dei provvedimenti di cui al precedente comma 1, lettere da a) ad e), a seconda dell'entità delle infrazioni.

ART. 3 – Organi competenti

Sono Organi competenti per l'irrogazione della sanzione:

- a) i docenti e/o il Dirigente Scolastico per ammonizione verbale, annotazione scritta comunicata alla famiglia e annotazione scritta sul giornale di classe;
- b) Il Dirigente Scolastico o un suo delegato per allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 7 giorni;
- c) il Consiglio di classe per l'adozione di provvedimenti riguardanti il voto di condotta e l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni;
- d) il Consiglio d'istituto per l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni nonché per l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e per l'allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 4 – Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni e motivazioni.

ART. 5 – Convocazione del Consiglio di classe

Oltre ai casi di cui al precedente art. 3, lett. b), il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, compresi i rappresentanti dei genitori e degli studenti, prima della convocazione acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di classe può comunque convocare l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti.



ART. 6 – Organo di garanzia e ricorsi

E' istituito l'Organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 1, DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni. Esso è costituito dalla Giunta esecutiva del Consiglio d'istituto, con almeno un rappresentante di ciascuna componente scolastica. Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso alla Giunta esecutiva contro le sanzioni disciplinari entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo; qualora l'interessato presenti ricorso, la Giunta esecutiva è convocata entro due giorni dalla presentazione del ricorso e si riunisce entro tre giorni dalla convocazione.

ART. 7 – Decisioni della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora la Giunta esecutiva, pur convocata, non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. Le decisioni della Giunta esecutiva sono comunicate senza indugio all'interessato.

ART. 8 – Ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale

E' ammesso ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni. La sanzione è, tuttavia, provvisoriamente esecutiva.

ART.9 – Regolamento d'istituto

Il regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d'istituto.